



Regolamento inerente alle indennità e spese

Contenuti:

- I. Condizioni generali
- II. Indennità
- III. Spese
- IV. Disposizioni amministrative
- V. Disposizioni finali

I. Condizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento vale per tutte le persone che rivestono una funzione o svolgono un'attività nell'ambito del sistema di milizia dell'associazione. Di seguito saranno definiti membri di organi dell'associazione. Questo regolamento non vale per le esperte e gli esperti d'esame. Questi ultimi dispongono di un regolamento separato, tra l'altro del regolamento delle spese del segretariato approvato dall'amministrazione cantonale delle contribuzioni.

Art. 2 Principio

- ¹ I membri di organi dell'associazione hanno diritto a indennità per il tempo messo a disposizione e per le spese relative alle attività eseguite per l'associazione.
- ² Tra le attività per l'associazione fanno parte tra l'altro la partecipazione a riunioni ed eventi statutari, la rappresentanza dell'associazione, la partecipazione in altre commissioni, organizzazioni o associazioni a livello nazionale e internazionale legate ad attività pertinenti all'associazione.
- ³ Le indennità percepite dai membri di organi dell'associazione per mandati esercitati nel quadro delle attività associative spettano di principio all'associazione.
- ⁴ Per mandati a terzi, che ricevono direttamente un'indennità, decide il comitato. Questo tipo di indennità non può essere retribuita doppiamente.
- ⁵ Tutte le indennità elencate nell'allegato sono parte integrante del presente regolamento.

II. Indennità

Art. 3 Forfait base

Le attività preparatorie di membri o di presidenti di comitato come pure delle o dei presidenti di organi dell'associazione possono essere retribuiti tramite un forfait base.

Art. 4 Gettone di presenza

I membri di organi dell'associazione ricevono dei gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni.

Art. 5 Tempo di spostamento

Il tempo di spostamento (viaggio di andata e ritorno) relativo a eventi dell'associazione in Svizzera (riunioni, ecc.) è indennizzato, indipendentemente dal mezzo di trasporto, con un importo pari al viaggio in treno in 1a classe.



Art. 6 Attività straordinarie

Su domanda, il comitato delle finanze può approvare un indennizzo straordinario come pagamento una tantum ai membri di comitato, di commissioni, di dipartimenti e di gruppi di lavoro.

Art. 7 Forfait per la/il presidente

Il comitato può decidere per un'indennità forfettaria per la/il presidente (compreso di forfait base, gettone di presenza e spese).

III. Spese

Art. 8 Definizione del concetto di spesa

- ¹ Le spese nel senso di questo regolamento sono gli esborsi dei membri di organi dell'associazione relativi agli interessi dell'associazione.
- ² In generale i membri di organi dell'associazione vengono rimborsati per le seguenti spese derivanti dall'attività associativa:
 - spese di viaggio
 - spese di vitto e alloggio
- ³ In principio le spese sono conteggiate secondo l'evento e contro i giustificativi originali.

Art. 9 Spese di viaggio

- ¹ Il viaggio in treno dal domicilio lavorativo/residenza al luogo della riunione viene rimborsato sulla base del viaggio in treno in 1a classe.
- ² Nel caso d'uso del veicolo privato o taxi, la spesa rimborsata è uguale al viaggio in treno dal domicilio lavorativo/residenza fino al luogo della riunione, sulla base del viaggio in treno in 1a classe.
- ³ Nel caso di viaggio in aereo viene rimborsato il costo della classe economica.

Art. 10 Spese di vitto e alloggio

- ¹ In generale le spese di vitto e alloggio sono pagate direttamente dal segretariato.
- ² Nel caso che la fattura per le spese di vitto e alloggio non venga pagata direttamente dal segretariato saranno rimborsate le spese effettive secondo i giustificativi originali.
- ³ I viaggi e gli alloggi sono prenotati direttamente dal segretariato. Nel caso non sia possibile o non praticabile (viaggi in treno in Svizzera, vitto) deve essere inoltrato un conteggio spese secondo l'art. 13.

Art. 11 Costi per accompagnatori

- ¹ Nei seguenti casi eccezionali l'associazione assume una parte delle spese per il/la coniuge o il/la partner dei membri di comitato o della direttrice/del direttore:
 - Congresso annuale AIE
 - Assemblea generale dell'associazione
- ² Delle spese assunte fanno parte:
 - Spese di viaggio (v. art. 9)
 - Spese di vitto e alloggio per la durata ufficiale dell'evento
 - Spese effettive per un eventuale programma partner
- ³ I viaggi e gli alloggi sono prenotati direttamente dal segretariato. Nel caso non sia possibile o non praticabile (viaggi in treno in Svizzera, vitto) deve essere inoltrato un conteggio spese secondo l'art. 13.



IV. Disposizioni amministrative

Art. 12 Rimborso

Il pagamento delle spese e delle indennità avviene mensilmente tramite l'ufficio contabilità del segretariato. In genere non è necessario inoltrare un conteggio spese.

Art. 13 Conteggio spese

Nel caso di un conteggio spese secondo gli articoli 10, 11 o per attività particolari (incarico particolare, rappresentanza, partecipazione a eventi esteri, ecc.), tutti i formulari previsti e i necessari giustificativi devono essere inoltrati, dopo conclusione dell'evento, all'ufficio contabilità del segretariato.

Art. 14 Certificato fiscale

L'importo delle spese e delle indennità pagate è attestato nel certificato di salario dei membri degli organi dell'associazione.

V. Disposizioni finali

Art. 15 Entrata in vigore

Questo regolamento è stato approvato dall'assemblea dei delegati il 21.11.2019 ed entra in vigore il 21.11.2019.



Allegato: Indennità

1. Forfait

- Forfait base mensile presidente	CHF	5 000.-
- Forfait base mensile vicepresidente	CHF	2 000.-
- Forfait base mensile membro di comitato	CHF	1 500.-

2. Gettone di presenza

- Presidenti di un organo dell'associazione	CHF	800.-
- Membro di un organo dell'associazione	CHF	400.-

3. Socio onorario

- Assemblea dei delegati	Spese di viaggio FFS 1a classe
- Assemblea generale	Spese di viaggio FFS 1a classe, pernottamento (con partner)

(tutte le indennità, IVA esclusa)